SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale:

Obbligazioni «9% - 1975/1995 - 4ª emissione - 4ª tranche» sorteggiate il 5 febbraio 1992.

Obbligazioni «10% - 1978/1998 - 6ª emissione - 2ª tranche» sorteggiate il 5 febbraio 1992.

Obbligazioni «10% - 1977/1997 - 5ª emissione - 4ª tranche» sorteggiate il 5 febbraio 1992.

Obbligazioni «12% - 1980/1995 - 8ª emissione» sorteggiate il 5 febbraio 1992.

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 5 febbraio 1992.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1992.

Banco di Santo Spirito, credito fondiario, in Roma:

Obbligazioni opere pubbliche a tasso fisso sorteggiate il 30 gennaio 1992.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 7 febbraio 1992.

Obbligazioni fondiarie a tasso fisso sorteggiate il 30 gennaio 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175.

Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;

c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanto dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.

Art. 3.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.

Art. 4.

1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe

o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici, attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.

2. È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 5.

1. La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dalla regione, sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione regionale.

4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione regionale, sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi.

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria e sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

Art. 6.

1. È necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.

3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.

Art. 7.

1. Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

2. A tal fine, il Ministro della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.

3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 8.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

Art. 10.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture di cui all'articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6 devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 43 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è il seguente:

«Art. 43 (*Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie*). — La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'art. 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'art. 26 e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5.

Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.

Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 47/1948 (Disposizioni sulla stampa), così come sostituito dell'art. 42 della legge n. 416/1981, è il seguente:

«Art. 8 (*Risposte e rettifiche*). — Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quando sia stato disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'art. 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3041):

Presentato dall'on. VOLPONI ed altri il 21 luglio 1988.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, II, VII e X.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 7 febbraio 1990.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 20 febbraio 1990.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 24 maggio 1990; 4, 24, 25 luglio 1990; 31 ottobre 1990; 14 novembre 1990 e approvato il 22 novembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2559):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, l'11 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 7ª, 10ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 4 dicembre 1991.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede referente, il 18 dicembre 1991.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 18 dicembre 1991, relazione scritta annunciata il 20 dicembre 1991 (atto 2559/*A* - relatore sen. Duò).

Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 1992.

92G0127

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 176.

Estinzione del conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze e trasferimento del relativo patrimonio all'Università degli studi di Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il conservatorio delle Montalve alla Quiete di Firenze, di seguito denominato «conservatorio», disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 6 ottobre 1867, è estinto.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto, previa acquisizione dell'assenso dell'Università degli studi di Firenze, ad assegnare in proprietà il patrimonio mobiliare e immobiliare del conservatorio alla medesima Università che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del conservatorio. Devono essere in ogni caso garantite successivamente all'assegnazione dei beni del conservatorio all'Università, la continuazione dell'attività delle scuole già dipendenti dal conservatorio ed attualmente funzionanti, nonché la utilizzazione del personale dipendente nel rispetto delle finalità statutarie dell'istituto estinto.

3. Per la definizione del contenuto del decreto di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione e l'Università degli studi di Firenze possono concludere un accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

1. L'assegnazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 e i relativi atti sono esenti da ogni tributo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 11. — 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5849):

Presentato dall'on. MATULLI ed altri il 17 luglio 1991.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 23 settembre 1991, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 7 novembre 1991, 19 dicembre 1991.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 23 gennaio 1992.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 23 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3187):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 27 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0128

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 177.

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché dei comuni di Sòrico in provincia di Como, di Seriate in provincia di Bergamo e di Guarda Veneta, Polesella e Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente.

Art. 2.

1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.

Art. 3.

1. Il prezzo di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno.

2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni al pretore del luogo ove è sita l'area, il quale provvederà all'accertamento mediante consulenza tecnica.

3. L'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di L. 100.000.

Art. 4.

1. Gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo dell'ufficio tecnico erariale.

2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del pretore, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo dovrà essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno.

3. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, né produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.

4. L'accertamento dell'effetto traslativo, nel caso previsto dal comma 3, sarà fatto sopra ricorso al pretore del luogo ove è sita l'area acquisita.

Art. 5.

1. È fatto divieto ai privati acquirenti dal comune di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Art. 6.

1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.

Art. 7.

1. Qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idraulica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti in base alla presente legge, l'esproprio avrà luogo senza corresponsione di indennità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 114):

Presentato dall'on. ORSINI Gianfranco il 2 luglio 1987.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 21 settembre 1987, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 6 dicembre 1989, 1° agosto 1990, 10 gennaio 1991.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 12 febbraio 1991.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, e approvato il 21 febbraio 1991, in un testo unificato con atti n. 662 (SACCONI ed altri), n. 4373 (STRUMENDO ed altri) e n. 4397 (BREDA).

Senato della Repubblica (atto n. 2692):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 13 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 21 marzo 1991, 17 dicembre 1991 e approvato, con modificazioni, il 21 dicembre 1991.

Camera dei deputati (atto n. 114-662-4373-4397/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 9 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla VI commissione il 14 gennaio 1992 e approvato il 15 gennaio 1992.

92G0111

LEGGE 6 febbraio 1992, n. 178.

Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato, il contributo di lire 2 miliardi annui aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla legge 22 ottobre 1990, n. 312.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Contributo statale dell'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 312/1990 reca: «Contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5778):

Presentato dall'on. ARMELLIN ed altri il 26 giugno 1991.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 22 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 14 gennaio 1992.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 23 gennaio 1992.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 23 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3188):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 27 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 28 gennaio 1992.

92G0129

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1992.

Fissazione del termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere il contributo in conto canoni previsto dall'art. 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278, contenente modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore dell'editoria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visti gli articoli 1, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerato che per poter procedere alla ripartizione dei contributi su misura proporzionale, come previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 278, è necessario fissare un termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere il contributo in conto interessi previsto dall'art. 1 della citata legge;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere il contributo in conto canoni previsto dall'art. 1 della legge 14 agosto 1991, n. 278, è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 24 febbraio 1992

p. *Il Presidente:* CRISTOFORI

92A0930

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 gennaio 1992.

Individuazione delle amministrazioni pubbliche e degli istituti privati di riconosciuto valore scientifico, autorizzati ad usufruire del sistema MEDLARS per l'anno solare 1992.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, ed in particolare l'art. 1, lettera *H*);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 9, comma quarto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1980, n. 1566, con il quale sono state determinate le tariffe annuali per il collegamento con il sistema MEDLARS;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha stipulato in data 23 gennaio 1979 una convenzione con The Library of Medicine, National Institute of Health, Bethesda, Maryland, con la quale sono stati stabiliti piani di intesa comune a beneficio dei programmi di ricerca sanitaria dei rispettivi Paesi mediante l'utilizzazione del sistema MEDLARS, diretto all'acquisizione di dati scientifici;

Considerato altresì, che l'art. 1 del predetto accordo garantisce all'Istituto superiore di sanità l'esclusiva della gestione del sistema MEDLARS per l'Italia;

Ravvisata la necessità di utilizzare a tempo pieno il predetto sistema MEDLARS al fine di ridurre i costi di gestione;

Considerato, inoltre, che i dati scientifici acquisiti attraverso l'utilizzazione del sistema MEDLARS potranno essere utilizzati dall'Istituto superiore di sanità per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;

Decreta:

Le amministrazioni pubbliche e gli istituti privati di riconosciuto valore scientifico autorizzati ad usufruire del sistema MEDLARS per l'anno solare 1992, sono i seguenti:

Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri - Firenze;

Associazione nazionale medici istituti religiosi ospedalieri (ANMIRS) - Roma;

Associazione Oasi Maria SS. - Troina (Enna);

Associazione per lo studio dell'immunologia - Vittorio Veneto;

Centro ACLI ricerche medico-statistiche (CARM) - Roma;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisiologia clinica - Pisa;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisiopatologia respiratoria - Palermo;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di neurofisiologia - Pisa;

Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell'Italia nord-orientale C.I.N.E.C.A. - Casalecchio (Bologna);

Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari - Udine;

Croce rossa italiana - Centro nazionale trasfusione sangue - Roma;

Ente ospedaliero di Bormio e Sondalo - Sondalo (Sondrio);

Fondazione «S. Romanello del Monte Tabor» - Istituto scientifico S. Raffaele - Milano;

Fondazione clinica del lavoro - IRCCS - Pavia;

Fondazione Verona - Centro informazione e documentazione - Verona;

Istituti fisioterapici ospitalieri - Ospedale Regina Elena - Roma;

Istituti ortopedici «Rizzoli» - Bologna;

Istituto Giannina Gaslini - Genova;

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA) - Ancona;

Istituto nazionale per la ricerca sul cancro (IST) - Genova;

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori;

Fondazione Giovanni Pascale - Napoli;

Istituto oncologico marchigiano - Ancona;

Istituto oncologico romagnolo - Forlì;

Istituto scientifico Eugenio Medea - Bosisio Parini (Como);

Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e il Molise «Giovanni Caporale» - Teramo;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Bologna - Bologna;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, sezione di Piacenza - Piacenza;

Ministero della difesa - Raggruppamento unità difesa - Divisione programmazione ed approvvigionamenti - Roma;

Ministero per i beni culturali ed ambientali - Biblioteca medica statale - Roma;

Ministero della sanità - Servizio ispettivo centrale - Roma;

Nutrition Foundation of Italy - Milano;

Ospedale maggiore - Milano;

Ospedale pediatrico «Bambin Gesù» - Roma;

Otologia Oggi - Otology Today - Venezia;

Policlinico S. Matteo - Dipartimento di farmacologia - Pavia;

Policlinico S. Matteo - Direzione scientifica - Pavia;

Regione Basilicata - U.S.L. n. 6 - Presidio ospedaliero - Matera;

Regione Campania U.S.L. NA/40 - Napoli;

Regione Campania U.S.L. NA/44 - Ospedale Ascalesi - Napoli;

Regione Emilia-Romagna - U.S.L. RE/9 - Arcispedale S. Maria Nuova - Reggio Emilia;

Regione Emilia-Romagna - U.S.L. BO/27 - Bologna;

Regione Emilia-Romagna - U.S.L. BO/28 - Bologna;

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. PN/11;

Biblioteca sanitaria centrale - Pordenone;

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. PN/11;

Centro di riferimento oncologico - Aviano (Pordenone);

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. PN/9 - San Vito al Tagliamento (Pordenone);

Regione Friuli-Venezia Giulia - U.S.L. UD/7 - Laboratorio di analisi cliniche dello stabilimento ospedaliero di medicina fisica e riabilitazione - Udine;

Regione Lazio - Assessorato igiene e sanità - Osservatorio epidemiologico - Roma;

Regione Lazio - U.S.L. RM/10 (ex RM/16) Ospedale «C. Forlanini» - Roma;

Regione Liguria - U.S.L. GE/11 - Sampierdarena - S. Teodoro (Genova);

Regione Liguria - U.S.L. GE/13 - Biblioteca medica centrale - Ospedale S. Martino - Genova;

Regione Lombardia - U.S.S.L. CO/11 - Ospedale S. Anna - Como;

Regione Lombardia - U.S.S.L. PV/77 - Pavia;

Regione Marche - U.S.L. 10 - Jesi (Ancona);

Regione Marche - U.S.L. n. 5 - Urbino;

Regione Piemonte - U.S.L. AL/73 - Ospedale S. Giacomo - Novi Ligure (Alessandria);

Regione Sardegna - U.S.L. CA/21 - Ufficio bibliografico centralizzato - Cagliari;

Regione Sicilia - Assessorato sanità - Centro regionale di documentazione per l'educazione e formazione sanitaria - Palermo;

Regione Trentino-Alto Adige - U.S.L. centro sud di Bolzano - Ospedale generale regionale - Ripartizione sistema informativo sanitario - Bolzano;

Regione Trentino-Alto Adige - U.S.L. TN/5 - Comprensorio Valle dell'Adige - Trento;

Regione Veneto - U.L.S.S. TV/10 - Treviso;

Regione Veneto - U.L.S.S. VI/5 - Bassano (Vicenza);

Regione Veneto - U.L.S.S. VR/25 - Verona;

Scuola di sanità militare - Firenze;

Società italiana di verifica e revisione della qualità dell'assistenza sanitaria e delle cure mediche (VRQ) - Udine;

Stabilimento chimico farmaceutico militare - Firenze;

Stazione zoologica «Antonio Dohrn» - Napoli;

Università degli studi della Calabria - Rettorato settore permanente - Commenda di Rende;

Università degli studi di Ancona - Ospedale Torrette - Istituto di oncologia clinica - Ancona;

Università degli studi di Bari - Istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia - Bari;

Università degli studi di Genova - Istituto scientifico di medicina interna - cattedra di ematologia - Genova;

Università degli studi di Genova - Ospedale S. Martino - Istituto di clinica ostetrica e ginecologica - Genova;

Università degli studi di Pavia - Dipartimento di medicina preventiva, occupazionale e di comunità - Sezione di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - Pavia;

Università degli studi di Pavia - Istituto di clinica delle malattie infettive - Pavia;

Università degli studi di Trieste - Biblioteca centrale di medicina della facoltà di medicina e chirurgia - Trieste;

Università cattolica del S. Cuore - Centro di bioetica della facoltà di medicina e chirurgia - Roma;

Università degli studi dell'Aquila - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - L'Aquila;

Università degli studi di Ancona - Centro elaborazione dati - CEDUA - Facoltà di ingegneria - Ancona;

Università degli studi di Brescia - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - Brescia;

Università degli studi di Cagliari - Istituto di medicina interna I - Mario Aresu - Cagliari;

Università degli studi di Catania - Istituto di patologia chirurgica II - Catania;

Università degli studi di Catania - Rettorato - Catania;

Università degli studi di Ferrara - Istituto di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia - Ferrara;

Università degli studi di Firenze - Biblioteca medica centrale della facoltà di medicina e chirurgia - Firenze;

Università degli studi di Firenze - Istituto di clinica medica generale e terapia medica II della facoltà di medicina e chirurgia - Firenze;

Università degli studi di Firenze - Istituto di clinica medica generale e terapia medica IV della facoltà di medicina e chirurgia - Firenze;

Università degli studi di Milano - Dipartimento di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia - Milano;

Università degli studi di Milano - Istituto di clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia - Milano;

Università degli studi di Modena - Biblioteca centralizzata degli istituti clinici della facoltà di medicina e chirurgia - Modena;

Università degli studi di Modena - Biblioteca centralizzata degli istituti biologici della facoltà di medicina e chirurgia - Modena;

Università degli studi di Napoli - Centro interdipartimentale di servizio per l'elaborazione dati - Napoli;

Università degli studi di Napoli - Dipartimento di biologia e patologia cellulare e molecolare «L. Califano» - Napoli;

Università degli studi di Napoli - Seconda facoltà di medicina e chirurgia - Napoli;

Università degli studi di Padova - Biblioteca biologico-medica «A. Vallisneri» - Padova;

Università degli studi di Padova - Biblioteca Pinali della facoltà di medicina e chirurgia - Padova;

Università degli studi di Padova - Istituto di medicina del lavoro della facoltà di medicina e chirurgia - Padova;

Università degli studi di Palermo - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - Palermo;

Università degli studi di Pavia - Dipartimento di medicina interna e terapia medica della facoltà di medicina e chirurgia - Pavia;

Università degli studi di Pavia - Dipartimento di medicina preventiva, occupazionale e di comunità - Sezione di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica - Pavia;

Università degli studi di Perugia - Biblioteca della facoltà di medicina e chirurgia - Perugia;

Università degli studi di Sassari - Istituto di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia - Sassari;

Università degli studi di Sassari - Istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia - Sassari;

Università degli studi di Siena - Biblioteca centrale della facoltà di medicina e chirurgia - Siena;

Università degli studi di Torino - Biblioteca centralizzata di medicina e chirurgia - Polo clinico - Torino;

Università degli studi di Verona - Biblioteca centrale Egidio Meneghetti della facoltà di medicina e chirurgia - Verona;

Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Dipartimento di biopatologia umana - Sezione di ematologia - Roma;

Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Dipartimento di medicina sperimentale della facoltà di medicina e chirurgia - Roma;

Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Istituto di prima clinica medica generale e terapia medica - Policlinico Umberto I - Roma;

Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Istituto di virologia - Roma;

Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Quarta cattedra di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia - Roma;

Università degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di medicina sperimentale e scienze biochimiche della facoltà di medicina e chirurgia - Roma;

Università degli studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di medicina interna - Roma.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1992

p. *Il Ministro*: GARAVAGLIA

92A0908

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1992.

Approvazione del modello di statuto di società a responsabilità limitata o di società per azioni da costituire per svolgere l'attività di Centro autorizzato di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi da 1 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dei «Centri autorizzati di assistenza fiscale»;

Considerato che ai sensi del comma 3, sesto periodo, del citato art. 78 occorre approvare il modello di statuto contenente le norme relative al funzionamento dei predetti centri;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l'annesso modello di statuto di società a responsabilità limitata o di società per azioni da costituire per svolgere l'attività di Centro autorizzato di assistenza fiscale (C.A.A.F.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

MODELLO DI STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA O DI SOCIETÀ PER AZIONI COSTITUITA PER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.A.F.) AI SENSI DELL'ART. 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1.

È costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, una società ....
....
[*Nota:* INDICARE IL TIPO SOCIETARIO - società a responsabilità limitata ovvero società per azioni] con la denominazione «Centro autorizzato di assistenza fiscale .... S.r.l. [*Nota:* ovvero S.p.a.]».

Art. 2.

La società ha sede in ....

Possono essere istituiti uffici decentrati.

Art. 3.

La durata della società è fissata fino al ....

Oggetto sociale

Art. 4.

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale prevista dall'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a favore dei soggetti aderenti alle associazioni ed organizzazioni socie della società.

La società e tale scopo può, per conto dei suddetti utenti:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti;

b) predisporre le dichiarazioni annuali ed i relativi allegati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi a cui sono obbligati, anche in qualità di sostituti di imposta, i titolari di reddito di impresa, i titolari di redditi dei terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti all'attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte;

c) apporre, attraverso il direttore tecnico responsabile, il visto di conformità formale dei dati indicati nelle dichiarazioni predisposte dalla società alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) provvedere ad effettuare gli adempimenti fiscali strettamente strumentali all'oggetto sociale, ivi compresa l'effettuazione dei movimenti sul conto fiscale, previa idonea delega dell'utente.

La società provvede ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essa predisposte e sottoscritte dal contribuente, nonché le relative registrazioni su supporti magnetici.

La società può partecipare a consorzi o società consortili costituiti esclusivamente dalle società svolgenti attività di Centro autorizzato di assistenza fiscale e/o dai loro soci allo scopo di agevolare e coordinare le attività connesse con il presente oggetto sociale.

Capitale - (Azioni) - Domicilio dei soci

Art. 5.

Il capitale sociale è di lire..

[*Nota:* Minimo 100 milioni].

[*Nota:* Se trattasi di società per azioni aggiungere quanto segue:

Il capitale è diviso in numero......... azioni nominative del valore nominale di lire.................................... ciascuna].

Possono essere soci solo uno o più soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della succitata legge n. 413 del 1991.

Le quote [*Nota:* Ovvero le azioni] non sono trasferibili se non a favore dei soggetti di cui al precedente comma e con l'osservanza delle disposizioni ministeriali emanate a termini del succitato art. 78, comma 6, della legge n. 413 del 1991.

[*Nota:* Può inserirsi la clausola di prelazione a favore dei soci per i trasferimenti di quote ovvero di azioni].

Art. 6.

Per ogni rapporto con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Assemblee

Art. 7.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere spedito mediante raccomandata a ciascun socio ed a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza [*Nota:* Se trattasi di S.p.a. sostituire con la seguente formulazione:

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza].

Art. 9.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, con l'osservanza dell'art. 2372 del codice civile.

Art. 10.

Il presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti.

Nello stesso modo è designato il segretario.

Art. 11.

L'assemblea si costituisce e delibera validamente a norma di legge.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può apporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

[*Nota 1:* Possono prevedersi maggioranze diverse purché superiori a quelle di legge, se da essa consentito].

[*Nota 2:* Anche per la S.r.l. può prevedersi la seconda convocazione assembleare mantenendo, però, le stesse maggioranze costitutive e deliberative della prima convocazione].

Consiglio di amministrazione

Art. 12.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a ....

Gli amministratori durano in carica per non più di tre anni, e sono rieleggibili.

[*Nota:* Per la S.r.l. può prevedersi che gli amministratori durino in carica per il periodo determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della loro nomina che può essere superiore al triennio].

Gli amministratori possono anche non essere soci.

[*Nota:* Quest'ultimo comma non necessita per la S.p.a.].

Art. 13.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione della società, senza limitazioni né distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

[*Nota:* A norma dell'art. 2364, comma 1, n. 4, del codice civile possono riservarsi alla competenza dell'assemblea alcuni poteri attinenti alla gestione della società].

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente ed eventualmente il vice presidente, se questi non sono stati nominati dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega che in ogni caso non può comprendere le attribuzioni non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal suo presidente ed in mancanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o dall'amministratore più anziano di età, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Il consiglio di amministrazione è convocato nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno il presidente o chi ne fa le veci e quando ne sia fatta richiesta da almeno .... amministratori.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere spedito per raccomandata al domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni se l'avviso è spedito per telegramma.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti e con le modalità previste dalla delega.

Il presidente del consiglio di amministrazione, o in mancanza, assenza o impedimento il vice presidente, ha il potere di agire da solo e può nominare procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni.

Gli stessi poteri hanno gli amministratori delegati nei limiti della delega conferita.

Collegio sindacale

Art. 17.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il presidente, oltre due sindaci supplenti.

Essi devono essere nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. All'atto della nomina l'assemblea deve determinare la retribuzione annua dei sindaci per l'intera durata del loro ufficio.

Direttore tecnico responsabile

Art. 18.

Spetta a ....
la nomina del direttore tecnico responsabile che è

preposto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato alla direzione del centro e appone il visto di conformità di cui al precedente art. 4.

Il direttore tecnico deve essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ovvero dei ragionieri liberi professionisti e deve avere esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale.

[*Nota:* La competenza alla nomina del direttore tecnico può essere attribuita all'assemblea o al consiglio di amministrazione].

Esercizio sociale e bilancio
Ripartizioni utili

Art. 19.

L'esercizio sociale termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere certificato come prescritto dall'art. 78, comma 3, della legge n. 413 del 1991.

Art. 20.

Gli utili sociali sono, in primo luogo, destinati nella misura del cinque per cento alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Gli utili, dopo il prelievo destinato a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, in misura complessiva non superiore al dieci per cento del capitale proprio.

In sede di liquidazione a seguito dello scioglimento della società gli utili non distribuiti dovranno essere devoluti al finanziamento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalità della legge quadro del 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale.

Scioglimento della società e liquidazione

Art. 21.

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà il liquidatore ovvero i liquidatori, secondo le disposizioni di legge.

Alternativa alle spedizioni di raccomandate

Art. 22.

Alla spedizione di raccomandate prevista dallo statuto potrà sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sottoscriva per ricevuta copia dell'avviso.

Rinvio

Art. 23.

Per quanto non espressamente previsto da questo statuto si applica la disciplina di legge.

Nota: Lo statuto può contenere clausola compromissoria per la definizione delle controversie.

92A0951

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 gennaio 1992.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Firenze ad emettere propri assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Vistó il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 dicembre 1986;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0931

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 1992.

Trasformazione di autorizzazioni speciali per trasporto di cose per conto di terzi in autorizzazioni senza vincoli e limiti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che modifica, tra l'altro, alcune disposizioni della citata legge n. 298/74, tra le quali, in particolare l'art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, che determinava il rilascio di nuove autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi per l'anno 1983 ed individuava le autorizzazioni speciali rilasciabili ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge n. 298/74;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 luglio 1985 con il quale è stabilito che fino al 31 dicembre 1985 non si procede al rilascio delle autorizzazioni speciali di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministriale 18 novembre 1982, escluse quelle indicate nel successivo comma 3 del medesimo art. 1;

Visto il successivo decreto ministeriale 18 gennaio 1986 con il quale il suddetto termine è stato prorogato al 31 marzo 1986;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 44, ed in particolare l'art. 1, comma 10-*ter*, con il quale il predetto termine del 31 marzo 1986 è stato prorogato al 31 marzo 1987;

Visto l'art. 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, con il quale, a modifica dell'art. 1, comma 10-*ter*, della citata legge 28 febbraio 1986, n. 44, il termine è stato fissato al 31 dicembre 1986, data di entrata in vigore della medesima legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 e successivi con cui il termine del 31 dicembre 1986 è stato prorogato al 29 febbraio 1992;

Ritenuta l'opportunità di operare una completa equiparazione tra i due tipi di autorizzazioni attraverso la conversione delle autorizzazioni speciali in autorizzazioni senza vincoli e limiti anche al fine di consentire alle imprese di trasporto una loro maggiore competitività a livello europeo;

Tenuto conto che la conversione delle autorizzazioni speciali non comporta alcun aumento del numero complessivo di autorizzazioni al trasporto merci in conto terzi e consente altresì una utilizzazione più produttiva dei veicoli autorizzati, mantenendo inalterata la capacità di trasporto;

Considerata, inoltre, la necessità di definire tutte le situazioni relative ai veicoli allestiti con attrezzatura specifica, sui quali sono insistenti autorizzazioni speciali, non più rilasciabili a partire dalla data di emanazione del presente decreto, salvo i casi espressamente previsti nel decreto stesso;

Ritenuta, al fine di evitare fenomeni speculativi, la opportunità di non modificare le norme vigenti in materia di trasferibilità dei titoli autorizzativi all'autotrasporto;

Tenuto conto del parere espresso dall'osservatorio per il trasporto merci su strada;

Sentito il comitato centrale per l'albo;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 68, relativa alla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si rilasciano autorizzazioni di cui ai punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244.

2. Dalla stessa data le autorizzazioni speciali già rilasciate, indicate nel precedente comma 1, debbono intendersi autorizzazioni senza vincoli e limiti di esercizio.

3. Le autorizzazioni speciali di cui al punto 11) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, potranno insistere solo su autocarri isolati.

4. Le autorizzazioni speciali di cui al punto 13) dell'art. 2 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, n. 1244, sono convertite in altrettante senza vincoli e limiti alla scadenza novennale, ovvero quando procedono alla sostituzione del veicolo, oggetto dell'autorizzazione speciale.

5. Continua ad applicarsi, limitatamente all'art. 1, comma 3, e all'art. 9, il decreto ministeriale 4 luglio 1985, n. 1913, di cui è abrogata ogni altra disposizione. Sono, altresì, abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari incompatibili con quanto disposto dal presente decreto.

6. Le imprese cedenti che si avvalgono delle disposizioni dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 1913/1985 non possono conseguire ulteriori titoli autorizzativi all'autotrasporto per trasferimento ai sensi del predetto articolo, nonché in occasione del rilascio di nuovi titoli.

7. Con successivo decreto, in corso di predisposizione e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente saranno stabilite le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni ai sensi del comma 10 dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificata ed integrata dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

8. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1992

Il Ministro: BERNINI

92A0976

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 664ª seduta pubblica per mercoledì 4 marzo 1992, alle ore 16, con il seguente

Ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle forze di polizia e del personale delle forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici *(Approvato dalla Camera dei deputati)*. (3239).

2. Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica)*. (1411-1837-1855-2027/B-*bis*).

92A1007

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1992, registro n. 2 Interno, foglio n. 307, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Rosa Moranzoni, nata a Cuvio (Varese) il 4 ottobre 1904 e deceduta a San Donato Milanese (Milano) il 20 marzo 1986, disposto con testamento olografo pubblicato dal notaio Alberto Gallizia di Milano il 12 settembre 1986, n. 33443/4872 di repertorio, registrato il 19 settembre 1986 al n. 22320.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un appartamento sito in Milano, corso Vercelli n. 38, del valore di L. 218.000.000, secondo la perizia di stima dell'ufficio tecnico erariale di Milano.

92A0945

Modificazioni allo statuto dell'Unione italiana dei ciechi

Con decreto ministeriale 12 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1992, registro n. 5 Interno, foglio n. 76, sono state approvate le modifiche dello statuto sociale deliberate dal congresso nazionale dell'Unione italiana dei ciechi svoltosi a Roma dal 16 al 19 novembre 1989.

Il primo comma dell'art. 2 dello statuto viene approvato con la modifica che introduce dopo le parole «L'Unione italiana ciechi» le parole «sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno».

92A0944

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa a r.l. «Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario - Co.Re.Zoo», in Venezia-Mestre.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1992 i poteri conferiti all'avv. Giuseppe Mercanti, commissario governativo della società cooperativa a r.l. «Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario - Co.Re.Zoo», con sede in Venezia-Mestre, sono stati prorogati fino al 10 agosto 1992.

92A0946

Ammissione dei lavoratori licenziati dal dipartimento militare americano di Camp Darby, in Pisa, al trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° gennaio 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati dal Dipartimento militare americano di Camp Darby, in Pisa, in conseguenza del provvedimento di riduzione di personale dell'organismo medesimo, è disposta a decorrere dal 23 novembre 1991 la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 22 maggio 1992.

92A0947

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 14 febbraio 1992, il decreto interministeriale 25 novembre 1965, e successive modificazioni, con il quale la società «Sala Scelsi Farina - Binder Dijker Otte & Co. - Società di revisione - di Paolo Scelsi, Giorgio Farina & Co. S.a.s.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata e confermata nell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato per quanto concerne la ragione sociale, variata in «Sala Scelsi Farina BDO - Società di revisione - di Paolo Scelsi, Giancarlo Farina & C. S.a.s.».

Con decreto interministeriale 17 febbraio 1992, il decreto interministeriale 17 gennaio 1989, con il quale la società «Sintea S.a.s. di Gianluca Venturi», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è modificato nella parte relativa alla ragione sociale, variata in «Sintea S.a.s. di Vincenzo Rufini, Gianluca Venturi & C.».

Con decreto interministeriale 18 febbraio 1992 la società «Audit '90 di Mazziotta Raffaele e C. S.a.s.», con sede legale in La Spezia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A0943

MINISTERO DEL TESORO

N. 35

Corso dei cambi del 20 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1241,250	1241,250	1241,250	1241,250	1241,250	1241,250	1241,600	1241,250	1241,250	1241,250
E.C.U.	1535,500	1535,500	1535,500	1535,500	1535,500	1535,500	1535,520	1535,500	1535,500	1535,500
Marco tedesco	749,850	749,850	750,250	749,850	749,850	749,850	749,850	749,850	749,850	749,850
Franco francese	220,650	220,650	221 —	220,650	220,650	220,650	220,670	220,650	220,650	220,650
Lira sterlina	2164 —	2164 —	2164 —	2164 —	2164 —	2164 —	2164,370	2164 —	2164 —	2164 —
Fiorino olandese	666,560	666,560	666,500	666,560	666,560	666,560	666,630	666,560	666,560	666,560
Franco belga	36,457	36,457	36,490	36,457	36,457	36,457	36,463	36,457	36,457	36,450
Peseta spagnola	11,982	11,982	12 —	11,982	11,982	11,982	11,980	11,982	11,982	11,980
Corona danese	193,620	193,620	193,750	193,620	193,620	193,620	193,600	193,620	193,620	193,620
Lira irlandese	2004,150	2004,150	2005 —	2004,150	2004,150	2004,150	2004,200	2004,150	2004,150	—
Dracma greca	6,511	6,511	6,500	6,511	6,511	6,511	6,507	6,511	6,511	—
Escudo portoghese	8,729	8,729	8,730	8,729	8,729	8,729	8,731	8,729	8,729	8,720
Dollaro canadese	1045,500	1045,500	1046	1045,500	1045,500	1045,500	1046 —	1045,500	1045,500	1045,500
Yen giapponese	9,631	9,631	9,660	9,631	9,631	9,631	9,633	9,631	9,631	9,630
Franco svizzero	828,700	828,700	828,500	828,700	828,700	828,700	828,700	828,700	828,700	828,700
Scellino austriaco	106,580	106,580	106,600	106,580	106,580	106,580	106,576	106,580	106,580	106,580
Corona norvegese	191,690	191,690	191,700	191,690	191,690	191,690	191,700	191,690	191,690	191,690
Corona svedese	206,930	206,930	207,150	206,930	206,930	206,930	206,940	206,930	206,930	206,93
Marco finlandese	274,300	274,300	274,250	274,300	274,300	274,300	274,050	274,300	274,300	—
Dollaro australiano	937,500	937,500	938,500	937,500	937,500	937,500	937,350	937,500	937,500	937,500

Media dei titoli del 20 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,800
» » » 21- 4-1987/94	88,525
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,375
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,425
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,425
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,325
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,425
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,425
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,375
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,500

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,550
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,625
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,575
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,100
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,450
» » » » 1-11-1987/92	100,450
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,150
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,200
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,525
» » » »	19- 8-1986/93	99,750
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,750
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,825
» » » »	1-11-1988/93	100,475
» » » »	18-11-1987/93	100,100
» » » »	19-12-1986/93	100,375
» » » »	1- 1-1989/94	101,300
» » » »	1- 2-1989/94	100,450
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	100,100
» » » »	1-10-1987/94	99,950
» » » »	1-11-1989/94	100,050
» » » »	1- 1-1990/95	99,950
» » » »	1- 2-1985/95	101 —
» » » »	1- 3-1985/95	99,500
» » » »	1- 3-1990/95	99,825
» » » »	1- 4-1985/95	99,100
» » » »	1- 5-1985/95	99,025
» » » »	1- 5-1990/95	99,650
» » » »	1- 6-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1990/95	99,675
» » » »	1- 8-1985/95	99,175
» » » »	1- 9-1985/95	99,200
» » » »	1- 9-1990/95	99,750
» » » »	1-10-1985/95	99,525
» » » »	1-10-1990/95	99,600
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,650
» » » »	1-12-1985/95	99,950
» » » »	1-12-1990/95	99,675
» » » »	1- 1-1986/96	99,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	101 —
» » » »	1- 1-1991/96	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	100,150
» » » »	1- 2-1991/96	99,775
» » » »	1- 3-1986/96	100,075
» » » »	1- 4-1986/96	99,850
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,450
» » » »	1- 7-1986/96	99,175
» » » »	1- 8-1986/96	99 —
» » » »	1- 9-1986/96	99,050
» » » »	1-10-1986/96	98,975
» » » »	1-11-1986/96	99,225
» » » »	1-12-1986/96	99,725
» » » »	1- 1-1987/97	99,625
» » » »	1- 2-1987/97	99,825
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	99,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,175
» » » »	1- 5-1987/97	99,175
» » » »	1- 6-1987/97	99 —
» » » »	1- 7-1987/97	98,800
» » » »	1- 8-1987/97	98,800
» » » »	1- 9-1987/97	98,925
» » » »	1- 3-1991/98	98,875
» » » »	1- 4-1991/98	98,625
» » » »	1- 5-1991/98	98,675
» » » »	1- 6-1991/98	98,625

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992	99,200
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,825
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,400
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,475
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,200
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,200
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,875
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,675
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,725
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,200
» » »	12,50%	1- 9-1992	100 —
» » »	12,50%	1-10-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,650
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,120
» » »	12,50%	1-10-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,225
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,325
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,325
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,400
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,300
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,325
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,400

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,300
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,950
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,975
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,300
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,550
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,250
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,900
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,375
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,400
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,400
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107,025
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,250
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,725
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M20022

N. 36

Corso dei cambi del 21 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1240,300	1240,300	1240,500	1240,300	1240,300	1240,300	1240,650	1240,300	1240,300	1240,300
E.C.U.	1535,900	1535,900	1535,500	1535,900	1535,900	1535,900	1535,850	1535,900	1535,900	1539,900
Marco tedesco	750,510	750,510	751,250	750,510	750,510	750,510	750,560	750,510	750,510	750,510
Franco francese	220,680	220,680	220,400	220,680	220,680	220,680	220,690	220,680	220,680	220,680
Lira sterlina	2164,500	2164,500	2168 —	2164,500	2164,500	2164,500	2164,600	2164,500	2164,500	2164,500
Fiorino olandese	667,200	667,200	666,500	667,200	667,200	667,200	667,240	667,200	667,200	667,220
Franco belga	36,498	36,498	36,490	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498
Peseta spagnola	11,985	11,985	12,050	11,985	11,985	11,985	11,989	11,985	11,985	11,985
Corona danese	193,610	193,610	193,75	193,610	193,610	193,610	193,670	193,610	193,610	193,610
Lira irlandese	2004,500	2004,500	2005 —	2004,500	2004,500	2004,500	2004,600	2004,500	2004,500	—
Dracma greca	6,512	6,512	6,500	6,512	6,512	6,512	6,511	6,512	6,512	—
Escudo portoghese	8,729	8,729	8,730	8,729	8,729	8,729	8,728	8,729	8,729	8,729
Dollaro canadese	1049,600	1049,600	1048 —	1049,600	1049,600	1049,600	1049,600	1049,600	1049,600	1049,600
Yen giapponese	9,629	9,629	9,650	9,629	9,629	9,629	9,629	9,629	9,629	9,629
Franco svizzero	830,430	830,430	831,500	830,430	830,430	830,430	830,460	830,430	830,430	830,430
Scellino austriaco	106,652	106,652	106,700	106,652	106,652	106,652	106,661	106,652	106,652	106,652
Corona norvegese	191,650	191,650	191,700	191,650	191,650	191,650	191,620	191,650	191,650	191,650
Corona svedese	207 —	207 —	207,150	207 —	207 —	207 —	206,940	207 —	207 —	207 —
Marco finlandese	274,250	274,250	274,250	274,250	274,250	274,250	274,370	274,250	274,250	—
Dollaro australiano	935,500	935,500	937 —	935,500	935,500	935,500	935,900	935,500	935,500	935,500

Media dei titoli del 21 febbraio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,250
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,450
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,900
» » » 21- 4-1987/94	88,475
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,500
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,600
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,425
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,375
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,375
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,425
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,425
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,475
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,650
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,700
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,625
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,200
» » » TR 2,5% 1983/93	99,950
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,100
» » » » 19- 5-1986/92	100,125
» » » » 20- 7-1987/92	100,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,125
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,200
» » » »	1- 3-1988/93	100,200
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,200
» » » »	18- 6-1986/93	99,950
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,525
» » » »	19- 8-1986/93	99,750
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,550
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,825
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1987/93	100,175
» » » »	19-12-1986/93	100,425
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,450
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,275
» » » »	1- 4-1989/94	100,275
» » » »	1- 9-1989/94	100,150
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	100,050
» » » »	1- 1-1990/95	100 —
» » » »	1- 2-1985/95	101 —
» » » »	1- 3-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1990/95	99,825
» » » »	1- 4-1985/95	99,075
» » » »	1- 5-1985/95	99,025
» » » »	1- 5-1990/95	99,650
» » » »	1- 6-1985/95	99,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,300
» » » »	1- 7-1990/95	99,675
» » » »	1- 8-1985/95	99,200
» » » »	1- 9-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1990/95	99,800
» » » »	1-10-1985/95	99,525
» » » »	1-10-1990/95	99,600
» » » »	1-11-1985/95	99,850
» » » »	1-11-1990/95	99,650
» » » »	1-12-1985/95	99,600
» » » »	1-12-1990/95	99,775
» » » »	1- 1-1986/96	99,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	101 —
» » » »	1- 1-1991/96	99,725
» » » »	1- 2-1986/96	100,250
» » » »	1- 2-1991/96	99,775
» » » »	1- 3-1986/96	100,075
» » » »	1- 4-1986/96	99,800
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,450
» » » »	1- 7-1986/96	98,620
» » » »	1- 8-1986/96	98,975
» » » »	1- 9-1986/96	99,100
» » » »	1-10-1986/96	98,975
» » » »	1-11-1986/96	99,225
» » » »	1-12-1986/96	99,725
» » » »	1- 1-1987/97	99,475
» » » »	1- 2-1987/97	99,825
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	99,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,225
» » » »	1- 5-1987/97	99,175
» » » »	1- 6-1987/97	99,050
» » » »	1- 7-1987/97	98,725
» » » »	1- 8-1987/97	98,550
» » » »	1- 9-1987/97	98,850
» » » »	1- 3-1991/98	98,875
» » » »	1- 4-1991/98	98,625
» » » »	1- 5-1991/98	98,675
» » » »	1- 6-1991/98	98,625

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992	99,675
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,775
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,525
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,075
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,475
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,300
» » »	12,50%	1-10-1993	100,275
» » »	12,50%	1-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,175
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,425
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,300
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,225
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	100,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,750
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,400
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,400
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	99,550
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	99,850
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,820
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,525

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,900
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,950
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,975
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,725
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,075
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,825
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,800
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,400
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,900
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,375
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,550
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,350
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105 —
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,250

92M21022

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 13 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Venezia. — Intestazione: Cimarosti Giorgio, nato il 21 febbraio 1937 a Venezia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta 14 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Venezia. — Intestazione: Cimarosti Giorgio, nato il 21 febbraio 1937 a Venezia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta 15 Mod. 241 D.P. — Data: 18 settembre 1987. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Venezia. — Intestazione: Cimarosti Giorgio, nato il 21 febbraio 1937 a Venezia. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

92A0724

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di biglietti della «Lotteria del Carnevale 1992»

I biglietti della «Lotteria del Carnevale 1992» appresso elencati (n. 119) sono stati annullati in quanto oggetto di furto presso il magazzino vendita generi di monopolio di Castrovillari (Cosenza):

serie G: dal n. 85033 al n. 85040, n. 85081, n. 85083.

serie N: n. 85133, n. 85135, n. 85136, n. 85137, n. 85138, n. 85140, dal n. 85174 al n. 85180, n. 85201, n. 85204, n. 85206, n. 85207, n. 85208, 85211, n. 85216, n. 85218, n. 85219, dal n. 85253 al n. 85260, dal n. 85404 al n. 85410;

serie P: dal n. 85067 al n. 85070, dal n. 85096 al n. 85100, n. 85136, dal n. 85138 al n. 85143, dal n. 85145 al n. 85150, n. 85157, dal n. 85159 al n. 85160, dal n. 85214 al n. 85220, dal n. 85241 al n. 85245, n. 85250, dal n. 85254 al n. 85260, dal n. 85341 al n. 85345, dal n. 85347 al n. 85350;

serie Q: dal n. 85052 al n. 85060; dal n. 85101 al n. 85109.

92A0926

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazione alla deliberazione 8 aprile 1987, n. 157, relativa alle modalità di erogazione dei fondi dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno ai vari enti.

Il CIPE, nella seduta del 5 novembre 1991, ha deliberato quanto segue:

Il punto 3.3.4. della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157 «Direttive per i trasferimenti e la liquidazione delle opere e dell'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno», relativo alle modalità di erogazione dei fondi dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno ai vari enti, è sostituito dal seguente:

«3.3.4. Modalità di erogazione dei fondi dall'Agenzia all'ente, con precisazione che la penultima rata di acconto — non inferiore al 10 per cento (10%) dell'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2. di cui sopra — avverrà all'atto della ultimazione dei lavori e non al collaudo degli stessi.

La rata di saldo sarà pari al 5 per cento (5%) dell'importo risultante dalla somma degli importi di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2. di cui sopra e sarà erogata a chiusura dell'oggetto dell'atto di trasferimento».

92A0948

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Preparazioni e confezioni di specialità medicinali che non possono essere più prodotte e immesse in commercio a seguito di modifiche autorizzate dal Ministero della sanità». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 17 ottobre 1991).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 38 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della specialità medicinale «Normison», nella terza colonna riportante le confezioni autorizzate a seguito delle modifiche e relativi numeri di codice, dove è scritto: «20 capsule mg *30*. ...», si legga: «20 capsule mg *20*. ...».

92A0949

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - *Abbonamento ai fascicoli della serie speciale* destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200